

**TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA
GIUDICE DEL LAVORO**

RICORSO EX ART. 414 CPC

E CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

AI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Per la sig.ra **CONTINANZA GIUSEPPINA**, (CNT GPP 78M51 E 409I), elettivamente domiciliata a Villa d'Agri, Via Roma n. 60, presso lo studio dell'avv. C. Massimo Oriolo, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto,

fax 0975352515 – pec: oriolomassimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

CONTRO

MIUR, in persona del legale rapp. p.t.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, in persona del legale rapp. p.t.

E nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dell'Ambito provinciale di Potenza, classi di concorso Scuola dell'infanzia (AAA) e Scuola primaria (EEE), tutti potenziali litisconsorti.

*** **

1. La ricorrente, in data 19 luglio 1996, ha conseguito il Diploma di Istruzione Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "F. De Sarlo" di Lagonegro - Pz (doc. 1);
2. detto diploma, se conseguito entro l'A.S. 2001/2002, è considerato, per come meglio si dedurrà nella parte in diritto del presente ricorso, titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole dell'Infanzia e Primaria e titolo idoneo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE);
3. ed invero, a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato da docenti nella stessa situazione dell'odierna ricorrente, è stato emanato il *DPR* 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) che, recependo l'allegato parere dell'Ad.

Plenaria del Consiglio di Stato n. 3813 del 11.09.2013 (affare 4929/2012), ha riconosciuto il valore abilitante al diploma magistrale, se conseguito entro l'A.S. 2001/2002 (doc. 2);

4. malgrado ciò, con DM n. 235/2014, il MIUR ha disciplinato le modalità di aggiornamento/permanenza nelle GAE per il triennio 2014/2017 ma, in modo del tutto illegittimo, non ha contemplato la possibilità per i diplomati magistrali entro l'A.S. 2001/2002 di inserimento nelle stesse graduatorie;

5. nello specifico detto DM ha previsto come unica modalità di presentazione delle domande quella telematica, consentendo l'accesso alla piattaforma web solo ai docenti già inseriti nelle GAE, tale che la ricorrente non era (e non è) riconosciuta dal sistema quale soggetto legittimato ad accedere alla piattaforma denominata *Istanze on line*;

6. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI, 16.04.2015 n. 1973 – doc. 3), richiamato il DPR 25.03.2014 e il correlato parere dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato citato, ha dichiarato illegittimo, annullandolo, il DM 235/2014 nella parte in cui è “ ... *precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento ...*” con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel **consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento**;

7. proprio in ragione di ciò la ricorrente, con racc. A.R. del 16/09/2015 (doc. 4), ha inoltrato atto di diffida e messa in mora indirizzato all'USR Basilicata, Ambito territoriale di Potenza e al MIUR, chiedendo espressamente di essere inserita nelle GAE a pieno titolo a far dal 01.07.2014;

8. a detta istanza non è seguito alcun provvedimento da parte delle Amministrazioni destinatarie, essendo perciò necessario adire l'Autorità giudiziaria.

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO A CONOSCERE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA

In ordine alla questione di giurisdizione appare pacifico che la controversia avente ad oggetto l'inserimento (o il reinserimento) nelle GAE, involge questioni di diritto soggettivo in relazioni alle quali vengono, ad un tempo, in rilievo atti di gestione del rapporto di lavoro e la pretesa della ricorrente affinché detti atti di gestione (della graduatoria) siano conformi alla legge; corollario è che la questione deve essere conosciuta dal Giudice ordinario, non rientrando nella nozione di procedura concorsuale quella relative all'inserimento dei docenti nelle GAE (in tal senso: Cass. SS.UU, **Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014**; Cass. SS.UU. n. 3032/2011; CdS n. 11/2011).

SUL VALORE ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 – QUADRO NORMATIVO

Il R.D. n. 1054 del 06.05.1923, denominato "*Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali*", all'art. 53 ("*Dell'istruzione magistrale*") – prevede che "*L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali*".

L'art. 71, comma 6 del citato R.D. prevede, a sua volta, che "*L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici*".

L'art. 39 del Testo Unico approvato con R. D. n. 577 5 febbraio 1928, modificato dalla L. n. 239 del 30.07.1991, prevede, altresì, che "*Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali*".

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha, poi, previsto quanto segue: "*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne*" (ora Scuola dell'Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 la quale, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] *continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti*, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha, dal conto suo, stabilito: "*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare*".

Al cospetto del quadro normativo sopra citato, è stato adottato il DPR 25.03.2014 (doc. 2), reso su parere dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3813/2013, statuendo che "... prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali a termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6

maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297 (in tal senso il parere dell'Ad. Plen. del Consiglio di Stato cit.).

Ciò trova conferma, peraltro, nel DM 10.03.1997 n. 175 ¹ e nel DPR 23.07.1998 n. 323 (*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425*) il cui art. 15, comma 7, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.**

Le disposizioni di legge sopra richiamate tracciano, in definitiva, una netta linea di distinzione tra:

i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è **riconosciuto valore abilitante all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie**;

- **i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante** all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa " *I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale*".

SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE DEI DIPLOMATI MAGISTRALI ENTRO L'A.S. 2001/2002

Corollario di quanto precede è il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GAE per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria).

¹ **Art. 2:** I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

A tal fine appare necessario ripercorrere brevemente il quadro normativo regolante il sistema di reclutamento del personale del comparto scuola, evidenziando il ruolo centrale rivestito dalle graduatorie permanenti (trasformate in graduatorie ad esaurimento a far data dall'anno 2006).

L'art. 1 della Legge n. 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento del personale docente, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

In particolare detto articolo ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. n. 297/1994 introducendo quale criterio di reclutamento del personale docente il c.d. sistema del "doppio canale" per cui: *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".*

A ben vedere un ruolo centrale nel sistema di reclutamento del personale docente è occupato dalle graduatorie permanenti, dalle quali si attinge per il reclutamento del 50% dei posti annualmente assegnabili in ambito provinciale.

A' sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del D. L. 3 luglio 2001 n. 255 (conv. Con modif. in L. 20 agosto 2001 n. 333, dette graduatorie sono articolate in 3 fasce, differenziate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli**;
- **SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli**;
- **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai **docenti** che abbiano **superato le prove di un precedente concorso** per titoli ed esami **anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, **integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti** (cfr.: L. 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni), essendo stata utilizzata per le immissioni in ruolo del 50% dei posti assegnabili in ambito provinciale (secondo il sistema del c.d. "doppio

canale”), ha rappresentato l’approdo ordinario dei diversi percorsi abilitanti predisposti dall’ordinamento scolastico.

La lettera c) dell’art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, prevede che “(…), con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge **le graduatorie permanenti** di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, **sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione**, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L’art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “**dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione**”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento (GAE), **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l’inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE"**.

Stando così le cose e per effetto della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE, il diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002 doveva essere considerato titolo idoneo all’inserimento in dette GAE sin dalla data della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Il Consiglio di Stato (sez. VI, 16.04.2015 n. 1973), richiamato il DPR 25.03.2014 e il parere della II sez. dello stesso Consiglio di Stato n. 3813/2013 allegato al citato DPR ha, infatti, affermato il diritto dei diplomati magistrali entro l’A.S. 2001/2002 (abilitati, perciò, all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie) ad essere inseriti delle GAE, sin dal **momento delle trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.**

E la circostanza che detta abilitazione sia stata riconosciuta (per effetto del DPR 25.03.2014) solo nel 2014 - malgrado già al momento della istituzione delle GAE sussistessero le condizioni legali a tal fine - NON PUO’ IMPEDIRE CHE TALE RICONOSCIMENTO ABBIA EFFETTI AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLE GAE RISERVATE, APPUNTO, AI DOCENTI ABILITATI.

Tali docenti, ben prima del citato DPR, avevano titolo ed essere inseriti nelle GAE: tuttavia il MIUR, anche dopo tale (tardivo) riconoscimento, non ha dichiarato detto titolo abilitante

ai fini dell'inserimento nelle GAE allorchè ha emanato il DM 235/2014, né lo ha fatto dopo l'annullamento di detto DM ad opera del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la citata sentenza n. 1973/2015.

Con detta sentenza il Consiglio di Stato ha, appunto, dichiarato illegittimo, annullandolo, detto DM " ... *nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento ...*".

Al cospetto della evidente inadempienza consumata dal MIUR la ricorrente, abilitata all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e in quelle primarie in quanto diplomata entro l'A.S. 2001/2002, ha titolo ad essere inserita nelle GAE quantomeno a far data dal maggio del 2014, data fissata dal DM 235/2024 come termine ultimo per l'aggiornamento delle GAE.

SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015

L'annullamento del DM 235/2014 ad opera del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sentenza n. 1973/2015) ha eliminato dal mondo giuridico le disposizioni del citato DM nella parte in cui non hanno contemplato la possibilità di inserimento nelle GAE dei diplomati magistrali entro l'A.S. 2001/2002.

È pacifico che l'annullamento, ancorchè parziale, di un atto amministrativo a contenuto generale qual è il DM n. 235/14, non può limitare i suoi effetti caducatori alle sole parti del giudizio; trattandosi di atto a contenuto generale, l'annullamento dovrà dispiegare i suoi effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato. (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui *il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attese la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa*).

Ne deriva che non potrà trovare applicazione il divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego (art. 1 co. 132 L. n. 311/2004 e art. 4 co. VI D.L. n. 207/2008) posto che "*... la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento,*

di par condicio e favor participationis” (in tal senso: Tar Campania – Napoli, Sez. IV, 7 settembre 2012, n. 3811).

In definitiva non pare sussistano dubbi che la pronuncia caducatoria della sentenza n. 1973/15 del Consiglio di Stato giovi anche all’odierna ricorrente, non potendo invocarsi **disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.**

*** **

La ricorrente ha subito un concreto pregiudizio per effetto del mancato inserimento nelle GAE e il suo interesse ad esservi inserita è attuale e concreto.

Si tenga conto, infatti, che per effetto della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE, la lettera c) dell’art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

La ricorrente, a causa dell’illegittimo comportamento del MIUR, non è stata inserita nelle GAE ed è stata esclusa da questo piano triennale di assunzioni.

Ma vi è di più!

La legge di stabilità 2015 prima e la L. n. 107/2015, art. 1 commi 98 e ss., hanno previsto un nuovo piano di immissioni in ruolo da effettuarsi attraverso il sistema di reclutamento del c.d. doppio canale disciplinato dall’art. 399 del D. Lgs 297/1994 ove, come detto, le GAE rappresentano uno dei canali di reclutamento.

Detto processo, iniziato nei mesi di luglio e agosto del 2015 in prospettiva dell’inizio dell’A.S. 2015/2016, sarà portato a compimento nei prossimi AA.SS. tale che l’interesse della ricorrente ad essere inserita nelle GAE a pieno diritto è più che mai attuale e concreto, tenendo conto che per volontà del legislatore il sistema del “doppio canale” sarà soppiantato da un nuovo sistema di reclutamento che entrerà a regime con l’esaurimento delle GAE.

In tal prospettiva la ricorrente non solo ha interesse ad essere inserita nelle GAE della Provincia di Potenza, classe di concorso AAA (scuola dell’infanzia) e EEE (scuola primaria), ma ha anche interesse affinché, all’atto del suo inserimento, l’Amministrazione resistente valuti, ai fini dell’utile collocazione nelle GAE, i titoli di merito e di servizio posseduti dalla ricorrente.

*** **

Allo stato la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa,

RICORRE

Alla S.V. ill.ma affinché, previa fissazione dell’udienza di comparizione e discussione, voglia così provvedere:

disapplicare, preliminarmente, il DM n. 235/2014 (ed ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale) nella parte in cui non ha previsto il diritto della ricorrente, diplomata magistrale entro l'A.S. 2001/2002, ad essere inserita nelle GAE e non ha contemplato la possibilità di presentare domanda (cartacea e/o telematica) di inserimento nelle stesse con valutazione dei titoli di servizio e di merito ai fini dell'utile collocazione nelle citate GAE dei diplomati magistrali entro l'A.S. 2001/2002;

accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GAE della Prov. di Potenza a decorrere dal mese di maggio del 2014, classi di concorso AAA (scuola dell'infanzia) e EEE (scuola primaria) con il riconoscimento del punteggio rapportato ai titoli di servizio e di merito posseduti;

accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della ricorrente a presentare domanda (cartacea e/o telematica) per l'inserimento nelle citate GAE con valutazione da parte delle Amministrazioni resistenti dei titoli di merito e di servizio posseduti;

condannare, per l'effetto, le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rapp. legali p.t., ad inserire, a far data dal mese di maggio del 2014, la ricorrente nelle GAE della Prov. di Potenza, classi di concorso AAA (scuola dell'infanzia) e EEE (scuola primaria) con il riconoscimento del punteggio rapportato ai titoli di servizio e di merito posseduti, concedendo, se del caso, alla ricorrente la possibilità di presentare domanda (cartacea e/o telematica) di inserimento nelle citate GAE con valutazione da parte delle Amministrazioni resistenti dei titoli di merito e di servizio da indicarsi a cura della ricorrente stessa.

Con vittoria delle spese e degli onorari di lite, ivi compreso il rimborso forfettario, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.

CON OGNI PIU' AMPIA RISERVA DI AGIRE IN SEPARATA SEDE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI.

Valore indeterminato. Atto esente dal contributo unificato come da dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al fascicolo di parte.

DOCUMENTI DEPOSITATI: copia del diploma magistrale n. 0135400 del 19/07/1996; Copia dpr 25.03.2014; Copia sentenza CdS n. 1973/2015; Atto di diffida indirizzato all'A.T. di Potenza e al MIUR; Dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'esenzione del contributo unificato

Villa d'Agri – Potenza, 10 ottobre 2015.

Avv. C. Massimo Oriolo

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. PER LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI NOTIFICA ALTERNATIVE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

Il sottoscritto avv. C. Massimo Oriolo, nella qualità in atti,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento per le classi di concorso della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria dell'Ambito Territoriale (*ex* U.S.P.) della Provincia di Potenza;
- tutti gli altri aspiranti attualmente inseriti nelle richiamate graduatorie hanno un interesse contrario all'inserimento di altra candidata;
- il ricorso *ut supra*, nel rispetto del contraddittorio, deve essere notificato a tutti i soggetti potenziali litisconsorti;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti i potenziali litisconsorti sarebbe impossibile a causa del loro considerevole numero e della particolare urgenza che riveste il presente procedimento;
- la notificazione per pubblici proclami, oltre ad essere inadeguata in relazione all'eccezionale urgenza del presente procedimento, appare oltremodo onerosa.

Vista la possibilità per il Giudice adito, a norma dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare, con decreto steso in calce all'atto, la notifica in modo diverso da quella stabilita per legge, e precisamente con qualunque mezzo idoneo, compresi, quindi, anche quelli per via telematica o telefax;

- vista la prassi di altri Fori di consentire, ai sensi del suddetto art. 151 c.p.c., la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto sul sito internet dell'Amministrazione convenuta;

- considerata anche la particolare urgenza della presente controversia,

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

all'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, in applicazione dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, vigenti per gli anni 2014-2017, dell'Ambito Territoriale (*ex* U.S.P.) di Potenza, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

Villa d'Agri – Potenza, 10 ottobre 2015.

*Con ossequio,
avv. C. Massimo Oriolo*